

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".

ANALISI SINTETICA E COMMENTO DEL DECRETO LEGGE 4 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari convertito nella [Legge n.114/2014](#) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 18 agosto 2014.

L'Ufficio Studi ha elaborato un quadro sintetico con riferimento alle norme di interesse per il sistema universitario oltre a quelle che hanno impatto sugli enti pubblici evidenziando che la stessa legge riafferma ancora una volta le linee d'intervento governative tese alla riduzione della spesa pubblica, insieme con la volontà di un disegno di razionalizzazione di beni e servizi. Non si può non notare che ci si trova di fronte ancora una volta ad un testo *omnibus* in cui è molto complesso individuare la disciplina applicabile a causa della tecnica normativa utilizzata basata su rinvii e rimandi che rende a volte arduo il lavoro degli operatori. Si tratta da una parte del tentativo, di avviare una primissima fase riguardante un nuovo processo di riforma della pubblica amministrazione avente, tra l'altro, lo scopo di favorire un graduale processo di ricambio generazionale nella P. A., con uno svecchiamento del personale pubblico, con particolare riguardo di quello dirigenziale. Dall'altra ci sono varie misure riguardanti l'organizzazione della pubblica amministrazione, alcuni interventi urgenti in materia di semplificazione, misure per l'incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici; norme in materia di giustizia, modifiche al decreto sulla trasparenza, nuove funzioni dell'Anac, nuove norme sulle abilitazioni scientifiche nazionali.

Con riferimento alle modifiche concernenti il processo amministrativo e telematico è stato predisposto uno specifico approfondimento che contiene anche le altre modifiche in ambito processuale.

SOMMARIO

- Art.1** (Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni ed altre norme in materia pensionistica)
- Art.4** (Mobilità obbligatoria e volontaria)
- Art.5** (Assegnazione di nuove mansioni)
- Art.6** (Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)
- Art.7** (Prerogative sindacali nella pubblica amministrazione)
- Art.9** (Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici)
- Art.13** (Abrogazione commi 5 e 6 art.92 d.lgs. 163/2006)
- Art. 13bis** (Fondi per la progettazione e l'innovazione)
- Art.14** (Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale)
- Art.15**(Disposizioni urgenti relativi alle borse di studio per le scuole di specializzazione medica)
- Art.16** (Nomina dei dipendenti nelle società partecipate)
- Art.17** (Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate)
- Art.17bis** (Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente)
- Art.19** (Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione)
- Art.21** (Unificazione delle Scuole di formazione)
- Art.23 ter** (Ulteriori disposizioni in materia di acquisizioni di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici)
- Art.24bis** (Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni)

Art.24 quater (Servizi di rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni)

Art.24 quinquies (Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni)

Art.29 (Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa)

Art.31 (Modifiche all'art.54bis del d.lgs. 165/2001)

Art.32 (Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione)

Art.35 (Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà e il controllo)

Art.36 (Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi)

Art.37 (Trasmissione all'Anac delle varianti in corso d'opera)

Art.39 (Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici)

Art.1

(Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni ed altre norme in materia pensionistica)

La disposizione in commento al primo comma interviene abrogando l'istituto della "prosecuzione del rapporto di lavoro" (o "trattenimento in servizio"), previsto dall'art.16 del D.lgs. 503/1992 e successive modifiche, già oggetto di vari interventi normativi negli ultimi anni. La prosecuzione del rapporto, per un biennio, era applicabile a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia di diritto pubblico sia di diritto privato, con le Pubbliche Amministrazioni, comprese le Università statali e non statali. L'intervento del legislatore che ha abrogato tale istituto è stato dettato dal fatto che il medesimo trattenimento in servizio, pur non essendo un fenomeno di grande rilevanza in termini quantitativi nella P.A., ha lo svantaggio, soprattutto sotto il profilo qualitativo, di non favorire incisive politiche di ricambio generazionale. Ciò per le seguenti motivazioni: a) il trattenimento in servizio aumenta la già elevata età media dei dipendenti pubblici, poiché coloro che normalmente potrebbero essere collocati in pensione per raggiunti limiti di età possono restare in servizio per altri due anni arrivando a lavorare fino a 67 o 68 anni, a seconda della data di maturazione del requisito pensionistico; b) il medesimo trattenimento non consente di realizzare risparmi da cessazione dal servizio in quanto è considerato, dalla normativa vigente, alla stessa stregua di una nuova assunzione, con la conseguenza che per finanziarlo vengono distratte le risorse

[1]

finanziarie destinate a nuove assunzioni di personale, incluse quelle finalizzate all'assunzione di giovani .

Nel secondo comma è prevista una disciplina transitoria che tratta due ipotesi. La prima attiene agli atti già disposti dalle PA e già efficaci alla data di entrata in vigore del DL 90/2014: tali atti cessano, anticipatamente ex lege, in data 31.10.2014 oppure fino a scadenza naturale, se anteriore al 31.10.2014. La seconda attiene agli atti già disposti dalle PA in data anteriore all'entrata in vigore del DL 90/2014 ma, a tale data, non ancora produttivi di effetti perché aventi decorrenza successiva: essi devono essere "revocati", ex lege prima dell'inizio della loro efficacia.

Il quinto comma della norma in commento ha dettato, durante la vigenza del DL 90/2014, una disciplina applicativa particolare del comma 11 dell'art. 72 del DL 112/2008 convertito nella Legge 133/2008 poi, con la conversione in L 114/2014 riscrivendo ex novo il citato comma 11. La disposizione, avendo avuto due formulazioni parzialmente differenti, ha quindi efficacia differente, la prima limitata al periodo di 60gg necessario per la conversione del DL 90/2014, la seconda illimitata, a decorrere dalla Legge di conversione 114/2014.

[2]

a. Prima versione . La disposizione rendeva stabile l'istituto della "risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro" alle dipendenze delle PA, incluse le Università statali e non statali, salvo con i professori universitari, inizialmente previsto in via straordinaria per il triennio 2009-2011, poi prorogato fino al

2014. Per le Università, l'ambito di applicazione oggettivo restava il medesimo: personale di ruolo ricercatore, tecnico-amministrativo e dirigenziale. La disposizione rendeva applicabile la risoluzione verso coloro che avevano maturato i requisiti con il sistema previgente, sino al 31.12.2011, e, tenendo conto della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2012, avessero un'età superiore a 62 anni. La disposizione rendeva applicabile la risoluzione verso coloro che avessero maturato o che avrebbero in seguito maturato i requisiti (progressivi e indicizzati) con il nuovo sistema pensionistico (cd. Riforma Fornero) a decorrere dal 01.01.2012 e che, anche per costoro, avessero un'età superiore a 62 anni.

a. Seconda versione (vigente). La disposizione, frutto delle modifiche durante l'iter di conversione, come detto, ha riscritto il citato comma 11 dell'art. 72. Per le Università, l'ambito di applicazione oggettivo è rimasto invariato: personale di ruolo ricercatore, tecnico-amministrativo e dirigenziale. La risoluzione è adottabile *“con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati”*: tale incipit resta una precisazione non particolarmente innovativa, stante quanto stabilito dall'art.3 della L.241/1990 sulla motivazione degli atti in materia di organizzazione e personale e stante la giurisprudenza esistente sull'argomento. La disposizione prosegue richiedendo alla PA datore di lavoro pubblico di procedere alla decisione *“senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi”* resi dall'ente, non dal lavoratore eventualmente interessato alla risoluzione. Per le Università, in estrema sintesi, la decisione dovrà individuare –ex ante– criteri dall'applicazione dei quali non derivi una disfunzione dell'offerta (didattica e di ricerca scientifica). La disposizione non richiede un'analisi comparativa sulla qualità o quantità della variazione dell'offerta né sulla sua efficienza. Resta immanente il principio generale di economicità dell'azione amministrativa. La risoluzione potrà avvenire *“a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”* in sostanza dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento (attualmente pari a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) e non prima del compimento dei 62 anni di età (al di sotto della quale opererebbero riduzioni percentuali del trattamento pensionistico). [3]

Nella disposizione non è più presente il riferimento espresso alla maturazione del requisito secondo la disciplina previgente (fino al 31.12.2011). La risoluzione potrà avvenire *“con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24.”* Forse sarebbe utile chiarire il riferimento al limite di 62 anni, in quanto la formulazione letterale sembrerebbe designarlo come limite massimo, anziché minimo. L'adozione del preavviso, di durata non inferiore a sei mesi, potrà avvenire già prima del raggiungimento del requisito individuale. Per i ricercatori universitari (con e senza incarico di “professore aggregato”) dovrà rispettarsi, in ogni caso, il termine dell'anno accademico secondo la disposizione generale prevista dal DPR 382/1980. La risoluzione non è applicabile ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa (non ricercatori universitari) del Servizio sanitario nazionale.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 16 comma 11 del D.L. 98/2011 conv. dalla L. 138/2011: *“In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.”*

Art.4 (Mobilità obbligatoria e volontaria)

L'articolo - in alcune sue parti modificato in sede di conversione - introduce una nuova disciplina della mobilità

nella pubblica amministrazione. E' noto che nel nostro Paese la mobilità del personale nella pubblica amministrazione è uno strumento scarsamente utilizzato. Da un'indagine condotta nell'anno 2012 dall'ARAN emerge, al riguardo, un quadro sconsigliante di scarsa propensione alla mobilità. Nell'anno 2010, la mobilità volontaria del personale c.d. permanente all'interno dello stesso comparto, ha fatto registrare complessivamente 33.944 trasferimenti pari all'1% del personale pubblico; mentre quella tra diversi comparti, il personale trasferito è stato dell'ordine dello 0,1% del personale pubblico (1.840 trasferimenti).

Il comma 1 sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, prevedendo, in particolare:

- la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, per un periodo minimo di 30 giorni, del bando che indica i posti che le amministrazioni intendono coprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni - previa fissazione dei requisiti e competenze professionali richiesti;
- la possibilità, in via sperimentale (fino all'introduzione di nuove procedure per la definizione dei fabbisogni standard), di operare trasferimenti tra sedi centrali di ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali, anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza, a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di provenienza; sul punto si specifica che il passaggio per mobilità del dipendente tra le diverse amministrazioni costituisce una novità nell'ambito dell'ordinamento italiano. Al riguardo, la normativa che più si è avvicinata a quella introdotta dal decreto legge n. 90 era prevista dall'articolo 27 del CCNL relativo al personale del comparto degli enti pubblici non economici 1998-2001. Tale normativa contrattuale, nel disciplinare la mobilità volontaria nell'ambito del medesimo comparto, prevedeva che gli enti del comparto potevano ricoprire i posti vacanti in organico, destinati all'accesso dall'esterno, mediante passaggio diretto, a domanda, di dipendenti in servizio presso altro ente del medesimo comparto che rivestivano la posizione corrispondente nel sistema classificatorio. La differenza con l'attuale normativa era che il trasferimento del dipendente non poteva prescindere da almeno il consenso dell'ente di appartenenza del dipendente.
- l'istituzione da parte del Dipartimento della funzione pubblica di un portale per l'incontro tra domanda e offerta di mobilità;
- secondo previsione introdotta dalla Camera dei deputati (è il comma 1-bis), la riqualificazione dei dipendenti "la cui domanda di trasferimento sia accolta", da parte dell'amministrazione di destinazione, eventualmente avvalendosi della Scuola nazionale dell'amministrazione, la quale vi provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza maggiori oneri di finanza pubblica;
- che i dipendenti possano essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso Comune ovvero a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede cui sono adibiti. A tal fine non si applica l'articolo 2103, ultimo periodo del codice civile (si ricorda che il testo originario del decreto-legge prevedeva che le sedi delle pubbliche amministrazioni ubicate nel territorio dello stesso Comune o a una distanza inferiore a 50 chilometri dalla sede di prima assegnazione, costituissero medesima unità produttiva, all'interno della quale i dipendenti fossero tenuti a prestare la loro attività lavorativa.) Secondo criteri da definirsi con successivo decreto ministeriale - previa intesa, ove necessario, in sede di Conferenza unificata, e previa consultazione con le confederazioni rappresentative - si prevede che possano realizzarsi passaggi diretti di personale tra amministrazioni anche in assenza di accordo tra queste, quando sia necessario sopperire a carenze di organico per l'esercizio delle funzioni istituzionali. Siffatte previsioni - in base alla modifica approvata in sede di conversione - si applicano ai dipendenti solo con il loro consenso, se siano dipendenti con figli di età inferiore a tre anni aventi diritto al congedo parentale o assistano persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- la nullità delle clausole contrattuali in contrasto con la nuova disciplina sulla mobilità del personale;
- l'istituzione di un Fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale pubblico, volto a favorire i

processi di mobilità (con priorità per la mobilità verso gli uffici giudiziari), con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2014 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2015. I criteri di utilizzo delle risorse sono rimessi a un successivo D.P.C.M.. In sede di prima applicazione, le risorse (le quali sono assegnate non oltre il momento di cessazione dell'effettiva permanenza in servizio del personale interessato) sono attribuite con valutazione prioritaria delle richieste per il funzionamento degli uffici giudiziari nonché per la "piena applicazione" della riforma delle Province recata dalla legge n. 56 del 2014. Non si evince dalla norma in commento se questo fondo possa essere utilizzato anche dagli Atenei e non solo dalle Amministrazioni Centrali.

Alla copertura degli oneri comportati dall'istituzione del predetto Fondo si provvede:

- quanto a 6 milioni di euro per il 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione dell'incremento di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008 dell'autorizzazione di spesa per il Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici;
- quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del fondo destinato a finanziare, nei confronti del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria e delle amministrazioni statali la concessione di incentivi all'esodo, alla mobilità territoriale, l'erogazione di indennità di trasferta, nonché uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato
- quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della L. 296/2006 nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità.

A decorrere dal 2015, il Fondo appena sopra ricordato può essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge n. 196 del 2009 che individua i parametri cui deve attenersi la legge di stabilità.

Il comma 2 dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 29, del decreto-legge n. 138 del 2011 che prevedeva che i dipendenti pubblici (con esclusione dei magistrati) siano tenuti, su richiesta del datore di lavoro, ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi, sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive. E stabilisce, quindi, che nelle more della disciplina contrattuale si faccia riferimento ai criteri datoriali (oggetto di informativa preventiva) e che il trasferimento sia consentito nell'ambito del territorio regionale di riferimento (per il solo personale del ministero dell'interno il trasferimento può essere disposto anche al di fuori del territorio regionale di riferimento).

Il comma 3 prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - al quale l'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 rimette (previo parere della Conferenza unificata e sentite le organizzazioni sindacali, senza peraltro prevedere un termine per la sua adozione) la definizione delle tabella di equiparazione (fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti) necessaria per consentire la mobilità intercompartimentale (decreto fin qui non adottato) - debba essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Decorso tale termine la tabella di equiparazione è adottata con una diversa e più snella procedura, ossia con decreto del ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.

La mobilità nel settore pubblico: quadro normativo

La mobilità nel settore pubblico è disciplinata, essenzialmente, dagli articoli 30 (mobilità volontaria), 33, 34 e 34-*bis* (mobilità d'ufficio) e 29-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001, nonché dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge n. 138/2011 (quest'ultimo abrogato dal DL in esame). Per quanto concerne la mobilità volontaria, l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 prevede che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire (comma 1). Le procedure ed i criteri generali per l'attuazione del passaggio diretto dei dipendenti sono definiti dai contratti collettivi nazionali. Sono nulli gli accordi, atti o clausole dei contratti collettivi che intendano eludere l'obbligo di ricorrere alla mobilità prima di procedere al reclutamento di nuovo personale (comma 2). Si prevede che le amministrazioni pubbliche, al fine di coprire le vacanze di organico e prima dell'espletamento delle procedure concorsuali, devono attivare le procedure di mobilità volontaria, fermo restando che esse devono comunque provvedere in via prioritaria all'immissione in ruolo dei dipendenti che, provenienti da altre amministrazioni, prestino già attività presso l'amministrazione in posizione di comando o di fuori ruolo (purché tali dipendenti appartengano alla medesima area presentino la relativa domanda di trasferimento). Entro i limiti dei posti vacanti, i dipendenti sono inquadrati nella medesima area funzionale e con la posizione economica corrispondente a quella posseduta nella amministrazione di provenienza (comma 2-*bis*). Salvo diversa previsione, al dipendente si applica il trattamento giuridico ed economico (compreso quello accessorio) previsto dal contratto collettivo vigente nel comparto dell'amministrazione di destinazione (comma 2-*quinquies*). Per motivate esigenze organizzative, le amministrazioni possono utilizzare personale di altre amministrazioni in assegnazione temporanea per un massimo di tre anni (comma 2-*sexies*).

Per quanto concerne la mobilità d'ufficio (cd. mobilità collettiva), gli articoli 33, 34 e 34-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevedono in primo luogo che sia attivata una apposita procedura volta a raggiungere un accordo con le organizzazioni sindacali per ricollocare almeno parzialmente il personale in esubero nell'ambito della medesima amministrazione o presso altre amministrazioni. La procedura di ricollocamento non è applicabile alle università vista la particolare definizione dell'organico. L'avvio della

procedura deve essere comunicata al Dipartimento della funzione pubblica e, attraverso un'informativa preventiva da parte del dirigente responsabile, alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione, l'amministrazione

[4]

procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti che hanno maturato i requisiti pensionistici e, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in soprannumero o in eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione o presso altre amministrazioni comprese nell'ambito regionale. All'esito di tale procedura (trascorsi 90 giorni dalla comunicazione alle OO.SS. e alle rappresentanze unitarie del personale), il personale eccedente di cui non è stata possibile la ricollocazione lavorativa viene collocato in disponibilità e quindi, oltre a percepire un'apposita indennità (pari all'80% dello stipendio), viene iscritto in appositi elenchi da cui si attinge preliminarmente per soddisfare le esigenze di personale delle amministrazioni pubbliche che presentano necessità di assumere nuovo personale. Decorso il termine massimo di ventiquattro mesi dal collocamento in disponibilità, anche in mancanza di ricollocazione presso altra amministrazione, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto di diritto. Con specifico riferimento alla mobilità intercompartimentale, l'articolo 29-bis del decreto legislativo n. 165/2001 prevede che al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale pubblico, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata, sentite le Organizzazioni sindacali, venga definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione (il D.P.C.M. in questione, per il quale la norma di autorizzazione non prevede peraltro un termine di adozione, non è stato fin qui adottato). Merita segnalare, altresì, che l'articolo 30, comma 1-bis25, del decreto legislativo n. 165/2001, ha previsto la possibilità, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, di introdurre "misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico" (si fa presente che il decreto in oggetto, che consentirebbe di intervenire sulla materia in via non legislativa, non è stato fin qui adottato). Sulla materia è successivamente intervenuto l'articolo 1, comma 29, del decreto-legge n. 138 del 2011, il quale prevede che i dipendenti pubblici (con esclusione dei magistrati) sono tenuti, su richiesta del datore di lavoro, ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive. La norma stabilisce, quindi, che nelle more della disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali (oggetto di informativa preventiva) e che il trasferimento è consentito nell'ambito del territorio regionale di riferimento (per il solo personale del Ministero dell'interno il trasferimento può essere disposto anche al di fuori del territorio regionale di riferimento).

Art.5 (Assegnazione di nuove mansioni)

L'articolo interviene sulla gestione del personale pubblico in disponibilità.

Il comma 1 (modificando l'articolo 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001) interviene sulla disciplina del personale in eccedenza e posto in disponibilità, prevedendo:

1. che gli elenchi del personale in disponibilità, formati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica e dalle strutture regionali e provinciali, siano pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti (lettera a);

2. al fine di ampliare le possibilità di ricollocamento, che il personale in disponibilità possa presentare (nei 6 mesi anteriori alla data di scadenza del termine di 24 mesi previsto come periodo massimo di godimento dell'indennità spettante a seguito del collocamento in disponibilità) istanza di ricollocazione, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore (della stessa o di inferiore

[5]

area o categoria), in deroga a quanto previsto dall'articolo 2103 del codice civile ; la ricollocazione non può comunque avvenire prima dei 30 giorni anteriori alla data di scadenza del richiamato termine di 24 mesi (lettera b)). In sede di conversione sono state introdotte alcune modifiche: che la ricollocazione possa essere per qualifica o posizione economica di un solo livello inferiore (se di area o categoria diversa, di un solo inferiore); che in sede di contrattazione collettiva (con le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentativa) possano essere stabiliti criteri generali per l'applicazione; che il personale ricollocato in qualifica o posizione inferiore non abbia diritto all'indennità spettante a seguito del collocamento in disponibilità, e mantenga il diritto di essere successivamente ricollocato nella originaria qualifica (o posizione, dovrebbe ritenersi) e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità;

3. che nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni, a tempo indeterminato o determinato (per un periodo comunque superiore a 12 mesi), sono subordinate all'utilizzo del personale collocato in disponibilità (la norma non è di facile applicazione per le Università in generale visto che la gestione del reclutamento è diversa da quella delle amministrazioni centrali). Il personale in disponibilità, iscritto nei richiamati elenchi, può, alternativamente:

[6]

- essere assegnato, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso altre amministrazioni (amministrazioni che ne facciano richiesta o amministrazioni individuate a seguito di ricognizione effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica3);
- o avvalersi dell'istituto dell'aspettativa senza assegni presso organismi pubblici o privati.

Così la lettera c), la quale prevede poi che il termine di 24 mesi, previsto come periodo massimo di godimento dell'indennità disponibilità, rimanga sospeso durante il periodo in cui i dipendenti sono impiegati a tempo determinato o in posizione di comando presso altre pubbliche amministrazioni o in cui si avvalgono

[7]

dell'aspettativa senza assegni. Infine, stabilisce che l'onere retributivo è a carico dell'amministrazione o dell'ente che utilizzano il dipendente.

Il comma 2 dell'articolo in commento interviene sulla mobilità del personale tra società partecipate dalle pubbliche amministrazioni (comprese le università). In primo luogo, è fissato un termine entro il quale le procedure vigenti per la gestione del personale in esubero devono concludersi (termine di 60 per la ricollocazione nella stessa società o in società controllate dallo stesso ente; termine di 90 giorni per la ricollocazione in altre società collocate anche al di fuori del territorio regionale). Inoltre, è introdotta la possibilità per il personale in esubero di chiedere la ricollocazione in una qualifica inferiore nella stessa o in altra società controllata.

Mobilità del personale pubblico tra società partecipate dalle P.A. Analisi normativa

La mobilità di personale tra società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, è disciplinata dall'articolo 1, commi 565-567, della L.147/2013 (Stabilità 2014). Il comma 565 dispone che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, che rilevano eccedenze di personale, sono tenute, in relazione alle esigenze funzionali, e in caso di spese di personale pari o superiori al 50% delle spese correnti, ad inviare un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato. Nell'informativa deve essere individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale eccedentario e tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Come stabilito dal successivo comma 566, entro 10 giorni dal ricevimento dell'informativa si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale eccedentario nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali. Per quanto concerne la gestione delle eccedenze di personale delle società controllate, il comma 567 dispone che in tali casi gli enti controllanti e le stesse società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali più rappresentative per realizzare forme di trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo anche operanti fuori del territorio regionale ove ha sede la società interessata dalle eccedenze.

Art.6 (Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)

L'articolo modifica il decreto-legge n. 95 del 2012 (articolo 5, comma 9). Le amministrazioni pubbliche destinatarie delle novellate previsioni sono le medesime: ossia le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, incluse le Autorità indipendenti. Quindi sono ricomprese le università statali e non statali.

La disposizione del 2012 prevedeva, per le amministrazioni pubbliche sopra ricordate, il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti collocati in quiescenza, già appartenenti ai ruoli della medesima amministrazione, i quali avessero svolto nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell'incarico di studio e di consulenza.

In altri termini: quella disposizione si riferiva agli *incarichi di studio e consulenza*, e poneva per essi un divieto di attribuzione, circoscritto peraltro a chi, nell'ultimo anno di servizio prima del collocamento in quiescenza, avesse svolto, presso quella medesima amministrazione, funzioni e attività corrispondenti all'incarico. In particolare le modifiche normative intervenute con la legge 114/2014, prevedono il divieto di conferimento di incarichi di studio e di consulenza, a qualsiasi persona in quiescenza, si tratti di lavoratore privato o pubblico, già appartenente a quella o altra amministrazione. Questo, se si tratti di incarichi a titolo oneroso. Gli incarichi a titolo gratuito rimangono invece consentiti. Inoltre gli incarichi gratuiti sono consentiti solo per una durata non superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile, "presso ogni pubblica amministrazione" (*sembrerebbe consentito il mutare di amministrazione, di anno in anno, ai fini del conferimento dell'incarico*). Si ribadisce a questo proposito quanto già indicato nel commento al DL95 http://www.codau.it/ufficio_studi/file_ufficio/457/codauspending2.pdf e cioè che La norma si riferisce degli incarichi di studio e consulenza così come definiti dalla Corte dei Conti nella

delibera (SS.RR. contr. 15 febbraio 2005 n. 6): per gli incarichi di studio, il riferimento è all'art.5 D.P.R. n. 338/94, che richiede sempre la consegna di una relazione scritta; gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione; le consulenze si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno. Non sono individuate altre tipologie (docenze, professori a contratto, etc.) e quindi la norma non può avere una portata estensiva.

La norma in esame estende la previsione altresì agli incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche. E', questo degli *incarichi dirigenziali*, altro profilo su cui si modifica il decreto-legge n. 95 del 2012. Come ricordato, quello disponeva solo circa gli incarichi di studio e consulenza.

L'articolo in esame ora ricomprende altresì - nel divieto di conferimento a titolo oneroso - gli incarichi dirigenziali o direttivi o le cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche (e degli enti e società da essi controllati, esclusi i componenti delle giunte degli enti territoriali, norma aggiunta in sede di conversione). Sono anche esclusi i componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 101 del 2013 (come convertito dalla legge n. 125 del 2013): ossia gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa. Questi incarichi dirigenziali o direttivi o tali cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società controllati, parrebbero ricompresi tra "gli incarichi e collaborazioni" ammessi di contro a titolo gratuito (purché per non più di un anno "in ogni amministrazione"). In ogni caso per gli incarichi consulenziali o dirigenziali consentiti (in quanto a titolo gratuito) devono comunque essere rendicontati eventuali rimborsi spese, "corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata".

Il legislatore con l'intervento normativo in commento completa ed integra quella vigente nel 1994 e cioè l'art. 25 della legge finanziaria 23 dicembre 1994, n. 724. Quest'ultima, infatti, specificava che i destinatari della stessa erano i dipendenti cessati per conseguire il pensionamento di anzianità. Essa riguardava, infatti, il divieto di conferire incarichi ad ex dipendenti cessati volontariamente dal servizio per conseguire il pensionamento di anzianità, i quali abbiano già intrattenuto con l'ente "rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio". Anche la Corte dei Conti sezione Puglia, con la deliberazione n. 167/ PAR/2010 del 15 dicembre 2010, aveva affrontato il medesimo argomento, con un'interessante lettura delle implicazioni della questione. Ha specificato che: *"Nel contesto dell'art. 25 della legge n.724/1994, dunque, la 'trasparenza' e l'imparzialità' passano da attributi generali dell'azione amministrativa a specifici beni-valori da tutelare, in relazione agli abusi intrinsecamente presenti nel conferimento di incarichi a chi, già dipendente dall'Amministrazione che attribuisce gli incarichi stessi, ha volontariamente posto fine al suo rapporto di servizio con l'Amministrazione medesima, così manifestando un chiaro disinteresse all'espletamento di ulteriore attività lavorativa con essa"*

Art.7 (Prerogative sindacali nella pubblica amministrazione)

L'articolo in questione dispone, a decorrere dal 1° settembre 2014, la riduzione del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, come attribuiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni e al personale in regime di diritto pubblico.

Con le procedure contrattuali previste dai rispettivi ordinamenti, può essere modificata la ripartizione dei contingenti, come ridefiniti sopra, tra le varie associazioni sindacali. Come possono essere definite - forme di

[8]

utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali, purché ad invarianza di spesa. E' stata emanata da parte della Funzione Pubblica la circolare n.5 del 20 agosto 2014 pubblicata nella GU n.215 del 16 settembre 2014 in cui sono individuate le modalità operative e precisato che la decurtazione non si applica qualora l'Associazione Sindacale sia titolare di un solo distacco sindacale.

Art.9

(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato
e delle avvocature degli enti pubblici)

L'art. 9 della legge in esame, integralmente riformulato in fase di conversione, ridisegna la disciplina degli onorari per le avvocature degli Enti pubblici. I compensi professionali corrisposti agli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo valevole per tutti i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, come prescritto dall'articolo 23-*ter* del decreto legge n. 201 del 2011 (da ultimo modificato dal decreto-legge n. 66 del 2014 convertito nella legge n.89/2014).

In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni, agli avvocati dipendenti sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e in sede di contrattazione collettiva. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.

I regolamenti e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. In tale sede devono inoltre essere disciplinati i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare possibilmente attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

In ogni caso a ciascun avvocato possono essere attribuiti compensi professionali globalmente non superiori al rispettivo trattamento economico complessivo.

L'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi avviene entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione; in assenza di adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, non sarà possibile corrispondere compensi professionali ai legali interni.

Art.13

(Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione)

L'articolo 13 modificato in sede di conversione con l'introduzione dell'art.13bis, sopprime gli incentivi relativi alla progettazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e alle attività tecnico-amministrative ad essa connesse - contemplati dai commi 5 e 6 dell'articolo 92 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006). Il nuovo articolo 13-*bis* che segue disciplina adesso la materia.

Il citato comma 5 dell'art. 92 del Codice disciplinava le modalità per il riparto - tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori - di una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il successivo comma 6 prevedeva invece il riparto del 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

Si segnala che l'Avvocatura dello Stato con il parere n. 21/12/2013-513720/23, aveva rilevato che il combinato disposto dell'art. 24 del D.Lgs. 165/2001 (che sancisce il principio di onnicomprensività della retribuzione), e dell'art. 92, comma 5, del Codice, "sembrerebbe doversi interpretare nel senso che i dirigenti siano esclusi

[9]

dall'ambito di applicazione degli incentivi ex art. 92, comma 5"

Art. 13-bis (Fondi per la progettazione e l'innovazione)

La disposizione come detto nel commento all'articolo precedente, va a modificare l'istituto dell'incentivo economico al personale dipendente dei soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici (Dlgs. 163/2006), tra cui le Università statali e non statali, che si occupa di appalti pubblici di lavori. La disposizione detta una disciplina parzialmente nuova e la colloca nell'art. 93 del Dlgs. 163/2006, commi da 7bis a 7quinqes, abrogando in parte la norma sede originaria della disciplina dell'incentivo (art. 92 commi da 4 a 6).

In sintesi, gli elementi essenziali sono:

- a) il fondo è finalizzato a incentivare l'innovazione dell'ente, oltre che la progettazione "interna";
 - b) per ciascun intervento, il fondo deve essere costituito in misura non superiore al 2% degli importi a base di gara di un'opera o di un lavoro (restano escluse le forniture di beni e/o le forniture di servizi). La percentuale effettiva ($\leq 2\%$) deve essere stabilita da un regolamento interno, da adottare secondo modalità e criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare;
 - c) costituito il fondo come sopra, l'80% di esso, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente, potrà essere ripartito tra *il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori*; sono esclusi espressamente dal novero dei destinatari i dirigenti, anche tecnici, in linea con quanto già affermato dalla Corte dei conti;
 - d) l'incentivo sarà ripartito tra i soggetti di cui sopra *tenendo conto delle responsabilità (es: esposizione a rischio specifico di sanzioni amministrative e penali) connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive (ordinarie e straordinarie, con o senza progettazione), e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo; L'esclusione dall'ambito dell'incentivo delle attività manutentive può essere interpretata applicando i criteri ermeneutici proposti dalla Corte dei conti in sede consultiva, secondo cui la natura eccezionale di questo istituto impedisce di includere nell'ambito di applicazione della norma tutti quei lavori manutentivi per la cui realizzazione non è necessaria l'attività progettuale richiamata negli articoli 90, 91 e 92 del decreto legislativo n. 163/2006" (Corte dei conti, Lombardia, deliberazione n. 135 del 26 2014; in senso conforme, pareri Lombardia n. 72/2013 e Toscana n. 293/2012) Si veda anche l'Ufficio Studi del Codau http://www.codau.it/ufficio_studi/file_ufficio/487//L_incentivo_in_materia_di_LLPP.pdf*
 - e) l'incentivo sarà ridotto a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto. Non incidono sul calcolo dei tempi di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti "accidentali" elencati **[10]**
- all'articolo 132, comma 1 , lettere a), b), c) e d) del Codice dei contratti pubblici;
- f) gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente (criterio di cassa), anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo (lordo-dipendente);
 - g) il restante 20% del fondo è destinato a scopi di interesse generale dell'ente, quindi esce dalla sfera esclusiva dell'attività edilizia, per rivolgersi *all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini*, presumibilmente in deroga, per ragioni di specialità, a tetti di spesa eventualmente stabiliti dalla normativa generale per l'acquisto di beni/servizi del genere.

Gli enti dovranno procedere alla contrattazione decentrata e aggiornare il regolamento, in assenza del quale non l'incentivo non è erogabile.

Art.14 (Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale)

L'articolo in commento, modificato in sede di conversione, reca disposizioni sull'abilitazione scientifica nazionale necessaria per l'accesso al ruolo di professore universitario ordinario e associato, nonché alla chiamata di professori associati per gli anni 2012 e 2013, prevista dal Piano straordinario di cui alla legge di stabilità 2011, e modifica in più parti gli articoli 15 e 16 della legge n. 240/2010. In particolare, i commi 1 e 2 concernono il differimento (dal 31 maggio 2014) al 30 settembre 2014 del termine di conclusione dei lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale della tornata 2013.

Il differimento opera senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri organizzativi e finanziari derivanti si provvede, infatti, mediante le risorse ordinarie attribuite dal MIUR agli atenei sedi delle procedure.

L'abilitazione scientifica nazionale – prevista dall'art. 16 della L. 240/2010, successivamente modificato dall'art. 49 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) e dall'art. 1, co. 398, della L. 228/2012 – attesta la qualificazione scientifica necessaria per l'accesso alla prima e alla seconda fascia del ruolo dei professori. Il suo conseguimento consente la partecipazione alle procedure di chiamata attivate dalle università (artt. 18 e 24, co. 5 e 6, L. 240/2010). Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono svolte per settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale può essere articolato a sua volta in settori scientifico-disciplinari (art. 15, L. 240/2010). Le modalità di espletamento delle procedure sono state disciplinate con regolamento emanato con DPR 222/2011 (successivamente modificato dall'art. 1, co. 399, della L. 228/2012), che, in particolare, prevede – in attuazione dell'art. 16, co. 3, lett. d), della L. 240/2010 – che le stesse procedure sono indette ogni anno entro il mese di ottobre (art. 3).

Per l'espletamento delle procedure, l'art. 6 del regolamento prevede – in attuazione dell'art. 16, co. 3, lett. f), della L. 240/2010 – la costituzione, ogni due anni, di una commissione nazionale per ciascun settore concorsuale, composta da cinque membri⁴⁶, di cui quattro professori ordinari di università italiane sorteggiati all'interno di una lista formulata dal MIUR. A tali membri non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennità. Il quinto commissario è individuato tra studiosi o esperti in servizio presso università di un Paese aderente all'OCSE, diverso dall'Italia. Al commissario in servizio all'estero è corrisposto, invece, un compenso cui si provvede con le disponibilità di bilancio degli atenei.

Le procedure si svolgono presso le università individuate nell'ambito di una lista formata da quelle aventi strutture idonee e dotate delle necessarie risorse finanziarie. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono posti a carico dell'ateneo dove si espleta la procedura. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle università (art. 5).

In base all'art. 16, co.3, lett. e), della L. 240/2010, come modificato dall'art. 1, co. 398, della L. 228/2012, le commissioni devono concludere i propri lavori entro cinque mesi

[11]

dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande .

L'art. 8, co. 6, del DPR 222/2011 dispone che, qualora, i lavori delle commissioni non si concludano nel termine previsto, il Direttore generale competente può assegnare un ulteriore termine per un periodo non superiore a sessanta giorni, decorso il quale sono avviate le procedure di sostituzione della commissione, alla quale è assegnato un

[12]

termine non superiore a tre mesi per la conclusione dei lavori .

La prima tornata della procedura per l'abilitazione scientifica nazionale - relativa al 2012 - è stata avviata con decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012.

La tornata 2013 è stata avviata con decreto direttoriale n. 161 del 28 gennaio 2013. In particolare, l'art. 4, comma 6, del bando ha fissato il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni al 31 marzo 2014. Un ulteriore termine di 60 giorni (31 maggio 2014) – oltre il quale si sarebbero dovute avviare le procedure di sostituzione della commissione – è stato fissato con D.D. 1236 del 1° aprile 2014.

Le disposizioni in esame, dunque, modificano implicitamente anche la disciplina prevista dall'art. 8, co. 6, del DPR 222/2011 che, come si è visto, richiederebbe la sostituzione delle commissioni.

Al riguardo, la relazione illustrativa al provvedimento in commento evidenzia che la "complicata procedura di sostituzione dei commissari (...) provocherebbe attese insostenibili per gli attuali candidati e il rischio, più che concreto, di conseguire l'abilitazione quando le risorse del piano straordinario degli associati saranno già ampiamente esaurite (il termine per il loro utilizzo è infatti fissato al 31 ottobre 2014)".

In particolare, il comma 3, come modificato in sede di conversione, prevede l'indizione della procedura di abilitazione scientifica nazionale relativa al 2014 entro il 28 febbraio 2015 (il testo originale del D.L. prevede la sospensione della tornata 2014), previa revisione del regolamento di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 240/2010 (emanato con DPR 222/2011), che ha disciplinato le procedure, in conformità alle modifiche contestualmente introdotte nella medesima L. 240/2010 (*si vedano i commi seguenti*).

Il comma 3-*bis*, inserito dalla Camera, modifica in più parti gli articoli 15 e 16 della legge n. 240, prevedendo:

- la riduzione da 30 a 20 del numero di professori di prima fascia che devono afferire, a regime, a ciascun settore concorsuale (**lettera a**);

- l'aumento da 4 a 6 anni della durata dell'abilitazione (**lettera b**), **n. 1**), riferendo l'aumento anche alle abilitazioni conseguite nelle tornate 2012 e 2013 (**comma 3-ter, secondo periodo**);

[13]

- il coinvolgimento di CUN e ANVUR nella definizione di criteri e parametri (che dovranno essere differenziati per settore concorsuale, e non più per area disciplinare) per l'attribuzione dell'abilitazione (**lettera**

b), n. 2.1) e stabilendo che la prima verifica dell'adeguatezza degli stessi criteri debba essere effettuata dopo il primo biennio (**lettera b), n. 2.3)**;

- _la riduzione da 12 a 10 della soglia minima sulla base della quale può essere fissato il numero massimo di pubblicazioni che ogni candidato può presentare (**lettera b), n. 2.2)**;
- _la presentazione delle domande di partecipazione senza scadenze prefissate (c.d. modello "a sportello"), in luogo della previsione relativa all'indizione con frequenza annuale delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione (**lettera b), n. 2.4)**;

[14]

- _l'eliminazione della partecipazione alla commissione nazionale di un commissario in servizio all'estero , nonché la possibilità di sostituzione graduale dei membri della stessa commissione (**lettera b), n. 2.5 e n. 2.6**; *in relazione al n. 2.6, potrebbe ritenersi di sopprimere, alla citata lettera g), anche le seguenti parole: "in servizio presso atenei italiani"*;
- _la garanzia della rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci (invece di 30) professori ordinari; l'obbligatorietà del parere *pro veritate* nel caso di candidati afferenti a un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione (**lettera b), n. 2.7)**;
- _la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa (**lettera b), n. 2.8)**;
- _la possibilità per i candidati all'abilitazione di presentare istanza di riconsiderazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice (**lettera b), n. 2.9)**

Secondo i documenti parlamentari con riferimento ad alcuni aspetti sui quali incidono le modifiche proposte alla legge n. 240/2010 (tra gli altri, ad esempio, durata dell'abilitazione, possibilità di sostituzione dei membri della commissione ecc.), potrebbe ritenersi opportuno modificare altresì le relative parti del regolamento di cui al DPR n. 222/2011.

Il comma 3-*ter* prevede che i candidati che non hanno conseguito l'abilitazione nelle tornate 2012 e 2013 possano ripresentare la domanda dal 1° marzo 2015 e, come già anticipato, che la durata dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012 e 2013 sia di sei anni.

Il comma 3-*quater* riguarda le procedure per la chiamata diretta di professori da parte delle università. In particolare, modificando l'art. 1, co. 9, della L. 230/2005, si prevede che il Ministro si pronunci sulla proposta formulata dall'università previo parere della commissione nazionale per le procedure di abilitazione scientifica per il settore per il quale è proposta la chiamata (e non più di una commissione appositamente nominata dal CUN).

Il comma 3-*quinqies* stabilisce che, nell'ambito della valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, "è considerata prioritaria" la qualità della produzione scientifica dei professori reclutati dagli atenei all'esito dell'abilitazione scientifica nazionale.

Infine, durante l'esame alla Camera, al comma 4, è stato posticipato al 30 giugno 2015 (rispetto al 31 marzo 2015, previsto dal D.L.90) il termine per procedere alle chiamate di professori associati per gli anni 2012 e 2013, previste dal piano straordinario di cui all'art. 1, co. 24, della L. 220/2010 e all'art. 29, co. 9, della L. 240/2010

[15]

(precedentemente fissato al 31 ottobre 2014).

Art.15(Disposizioni urgenti relativi alle borse di studio per le scuole di specializzazione medica)

L'articolo in commento riguarda alcuni profili della disciplina dei corsi di formazione specialistica per i medici e le relative risorse finanziarie.

Il comma 1 differisce dal 31 marzo 2014 al 31 dicembre 2014 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di concerto con il Ministro della salute) sulla riduzione della durata dei corsi in oggetto - la quale è attualmente pari a 5 o a 6 anni -, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, e sulla riorganizzazione delle classi e delle tipologie dei corsi medesimi.

Il comma 1-bis - corrispondente, con modifiche ed integrazioni, al comma 1 del testo originario del presente articolo 15 - ridefinisce i profili transitori per l'applicazione della nuova durata, prevedendo che quest'ultima si applichi a decorrere dall'anno accademico 2014-2015 (anno di riferimento per i corsi di specializzazione) e che gli specializzandi già in corso debbano optare tra il nuovo ordinamento didattico e quello previgente, ad esclusione dei soggetti che inizino nel suddetto anno accademico 2014-2015 l'ultimo anno di specialità, per i quali resta fermo l'ordinamento previgente. Le modalità dell'opzione sono definite dal citato decreto ministeriale. Si ricorda che, secondo la disciplina fino ad ora vigente, l'ordinamento attuale resta fermo anche per gli specializzandi che nell'anno accademico 2014-2015 siano iscritti al quarto anno di corso (o successivi) e si demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'adeguamento dell'ordinamento didattico per gli altri specializzandi già in corso (non si fa riferimento all'opzione introdotta dalla novella in esame).

Il comma 2 incrementa, nella misura di 6 milioni di euro per il 2014, di 40 milioni per il 2015 e di 1,8 milioni per il 2016, le risorse per il trattamento economico in favore dei medici in formazione specialistica. Alla copertura del relativo onere si provvede: per il 2014, impiegando quota parte delle entrate che dalle contabilità speciali scolastiche - non più alimentate dal 2013 - sono versate, in ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ai capitoli dello stato di previsione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi alle spese di funzionamento delle scuole; per il 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica; per il 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università. Come già evidenziato nel comunicato stampa del MIUR del 14 giugno 2014 e ribadito nella relazione illustrativa dell'A.C. n. 2486, con le risorse disponibili, al netto dell'incremento disposto⁵⁶, per il prossimo anno accademico potrebbero essere finanziati circa 3.300 contratti, mentre con le risorse aggiuntive si garantisce la copertura di 5.000 contratti.

Il comma 3 prevede che per la partecipazione alle prove di ammissione ai corsi di specializzazione medica sia dovuto dai candidati un diritto di segreteria, nella misura determinata dal bando e non superiore a 100 euro. Le corrispondenti entrate sono destinate alla copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione. Si ricorda che, in base alle norme richiamate nel comma 3, un diritto di segreteria - nella misura fissata con il bando e compresa tra i 10 ed i 15 euro - è previsto per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche - ad esclusione delle regioni, delle province autonome, degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali - nonché per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura.

Al riguardo, si ricorda che l'art.21 del D.L. n. 104 del 2013, modificando l'art. 36 del D.Lgs. n. 368 del 1999, ha previsto un'unica commissione preposta all'ammissione alle scuole di specializzazione medica e la formazione di un'unica graduatoria nazionale.

Il comma 3-bis - inserito in sede di conversione - reca una norma di salvaguardia - rispetto alla disciplina regolamentare per l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina - per le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica, finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università.

Art. 16 (Nomina dei dipendenti delle società partecipate)

La disposizione va a modificare l'art. 4 del DL "spending review 2" e si applica a tutte le PA, incluse le Università statali e non statali. Essa detta una disciplina per le società, di persone o di capitali anche in forma cooperativa, controllate direttamente o indirettamente che nell'esercizio 2011 abbiano fatturato prestazioni di servizi a favore di PA, anche diverse da quelle socie, superiore al 90% dell'intero fatturato: esse potranno avere un amministratore unico oppure un consiglio di amministrazione composto da non più di tre componenti. Dal 1 gennaio 2015, il costo annuale, già dall'esercizio corrente, per compensi a tali amministratori, anche muniti di deleghe di poteri, non potrà superare l'80% del costo annuo del 2013. Al fine di evitare una nuova remunerazione per la carica di amministratore in dette società, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante (in caso di partecipazione indiretta) o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, tali dipendenti hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi

all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.

Inoltre, per tutte le società controllate direttamente o indirettamente da PA, salvo che specifiche disposizioni legislative non dispongano altrimenti, devono avere un amministratore unico oppure un consiglio di amministrazione composto di tre o di cinque componenti.

Fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi, che ha dunque applicazione immediata, le altre disposizioni si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivi alla data di entrata in vigore del DL 90/2014, sebbene le norme siano state introdotte dalla legge di conversione.

Art. 17 (Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate)

L'articolo detta varie disposizioni destinate prevalentemente allo Stato, salvo i commi 4 e 5 che sono di interesse per tutte le Università.

Primo comma. La disposizione è finalizzata ad avere informazioni utili a razionalizzare gli enti pubblici e gli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, entro 60gg dalla entrata in vigore della L 114/2014, predisporrà un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di razionalizzazione di tali enti. Gli enti statali, nei quali non vi sono le Università sia statali sia non statali, inseriranno nel sistema i dati e le proposte concernenti, gli enti finanziati o vigilati.

Secondo comma e commi 2bis e 2ter. Le disposizioni sono destinate alle amministrazioni statali, non alle Università statali e non statali e riguarda le modalità di gestione dei servizi strumentali.

Terzo comma. Dal 01.01.2015, nella banca dati del Dipartimento del Tesoro del MEF di cui alla Legge finanziaria

[\[16\]](#)

per il 2010 confluiscono i dati per il controllo del costo del lavoro di alcuni enti pubblici (previdenziali e parastatali).

Quarto comma. La disposizione si applica a tutte le Pubbliche Amministrazioni, incluse le Università statali e non statali e attribuisce al MEF il compito di acquisire informazioni riguardanti le partecipazioni in società, enti di diritto pubblico ed enti di diritto privato (fondazioni, associazioni, consorzi, etc.) detenute direttamente o indirettamente dalle PA, mediante un'apposita banca dati. A tal fine sarà adottato entro 90gg un decreto del MEF, di concerto col Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con le modalità attuative e le informazioni da comunicare.

Quinto comma. L'adempimento di cui al comma precedente sostituirà quello già previsto, per finalità in parte analoghe dalla Legge finanziaria per il 2007 (PERLAPA – CONSOC con scadenza aprile di ogni anno), di cui è disposta l'abrogazione dal 01.01.2015.

Art. 17bis (Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente)

Fermo restando quanto già previsto in materia di dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, la disposizione impone il divieto a tutte le Pubbliche Amministrazioni, comprese le Università statali e non statali, di chiedere ai

[\[17\]](#)

“cittadini” informazioni e dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

Art. 19 (Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione)

L'articolo in commento è di interesse diretto per le Università statali e non statali poiché viene soppressa l'AVCP

e i relativi organi. Le funzioni dell'AVCP passano all'ANAC ^[18]. Il presidente dell'ANAC formulerà una serie di interventi per razionalizzare e rendere più efficace l'intervento dell'ANAC, da adottarsi con DPCM. Oltre ai compiti previsti dalla L 190/2012 e dalle altre leggi pertinenti, l'ANAC:

- riceve le segnalazioni di illecito, anche previste dall'art. 54bis del dlgs. 165/2001 e s.m.i. (queste segnalazioni possono rilevare per l'applicazione delle misure previste dal successivo art. 32 comma 1);
- riceve le notizie e segnalazioni di illecito provenienti da ciascun avvocato dello Stato, non dagli avvocati dipendenti degli enti pubblici o dagli avvocati del libero foro incaricati dagli enti pubblici, nello svolgimento dell'attività di tutela legale (contenziosa e consultiva) ^[19] relativi a contratti pubblici, ferma restando la disciplina dell'obbligo di denuncia alla Procura della Repubblica prevista dal Codice di procedura penale;
- irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000,00 a 10.000,00 euro ai soggetti che omettano di adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il programma triennale della trasparenza e il codice di comportamento le cui controversie inerenti sono di competenza del Tribunale in composizione monocratica.

Inoltre la disposizione riordina le competenze istituzionali trasferendo dall'ANAC al Dipartimento della Funzione

Pubblica le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance ^[20]. E' operata una delegificazione rinviando a un Regolamento di riordino degli adempimenti a carico delle Pubbliche Amministrazioni in materia di misurazione e valutazione delle performance, organizzativa e individuale e degli OIV secondo i quattro criteri direttivi indicati dal comma. Infine le competenze istituzionali del Dipartimento della Funzione Pubblica in

materia di trasparenza ^[21] e di prevenzione della corruzione ^[22] sono trasferite all'ANAC.

Art.24bis (Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni)

L'articolo in commento modifica disposizioni concernenti l'ambito soggettivo di applicazione del cd. codice della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, adottato con il decreto legislativo n. 33 del 2013, che ha riordinato in un unico corpo normativo gli obblighi di trasparenza e pubblicità a carico delle pubbliche amministrazioni in attuazione della legge anticorruzione (legge n. 190 del 2012). In particolare, viene integralmente sostituito l'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, che individua tra i *destinatari*: le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001; le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dell'UE e solo in relazione ad alcune disposizioni (art. 1, co. 15-33, L. 190/2012); le autorità indipendenti che provvedono ad attuare le norme del codice secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto del loro *status di* indipendenza. Le norme contenute sono quindi applicabili alle università, si conferma quindi l'ampio ambito di applicazione. In particolare, le regole di trasparenza si prevede (dal comma 2) si applichino: a) integralmente, agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati da pubbliche amministrazioni, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati. Considerato che nella definizione di pubblica amministrazione contenuta nel richiamato articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ricompresi tutti gli enti pubblici non economici, l'effetto di tale modifica pare quello di estendere l'ambito dei destinatari delle norme del Codice anche a tutti gli enti pubblici, inclusi quelli economici, siano essi nazionali, regionali o locali. Pertanto la norma è applicabile anche alle Università non statali.

Si ricorda peraltro, che la legge n. 190 del 2012 (suo articolo 1, comma 34) prevede l'applicazione agli enti pubblici nazionali (economici o non) delle disposizioni in materia di trasparenza di cui all'articolo 1, commi 15-33, della medesima legge. b) **agli enti di diritto privato in controllo pubblico, limitatamente all'attività di pubblico**

interesse disciplinata dal diritto nazionale e dell'Unione europea.

Per enti diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore di p.a. o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile) da parte di pubbliche amministrazioni, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. Si tratta in concreto della stessa definizione utilizzata dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi), adottato in attuazione della legge n. 190 del 2012. Infine il comma 3 prevede che alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, in caso di partecipazione non maggioritaria, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dell'Unione Europea, si applichino solo le disposizioni in materia di trasparenza di cui all'articolo 1, commi 15-33, della legge anticorruzione (legge n. 190 del 2012).

Si ricorda che vige ad oggi l'articolo 1, comma 34 della legge n. 190 del 2012, ai sensi del quale le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Dalle modifiche normative intervenute se ne deduce che perché si possa parlare di “enti di diritto privato in controllo pubblico” devono ora sussistere due requisiti (concomitanti):

- a) l'esercizio di funzioni amministrative, di attività di produzione di beni o servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici
- b) il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. oppure il potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi da parte della Pubblica amministrazione interessata.

Se però questo vale per l'art. 11, potrebbe valere anche per l'art. 22 del medesimo D.Lgs., (anche se non è stato modificato dalla nuova legge) che quindi andrebbe riletto sotto la luce dell'art. 11 novellato. In particolare, non si può più parlare di “ente controllato” da una PA se non ricorrono anche le “funzioni” o le “attività di produzione di beni o servizi” in favore della PA partecipante o la “gestione di un servizio pubblico” di essa.

Art.24 quater (Servizi di rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni)

L'articolo in commento è stato introdotto in sede di conversione. In particolare il comma 1 impone che, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni che non rispettino le disposizioni dell'articolo 63 e dell'articolo 52, comma 1 del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) - che disciplinano l'organizzazione e le finalità dei servizi in rete, l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati nelle pubbliche amministrazioni - siano sottoposte ad una sanzione amministrativa, la quale è non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000.

L'*articolo 63 del* decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni, prevede che le pubbliche amministrazioni determinino le modalità di erogazione dei servizi in rete, la loro progettazione, garantendo la certificazione dell'esito ed accertando il grado di soddisfazione dell'utente. Prevede inoltre forme di collaborazione tra le pubbliche amministrazioni con il fine di agevolare gli adempimenti di cittadini e imprese. Impone, dal 1 gennaio 2014, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico, l'uso esclusivo di canali e servizi telematici, e della posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi resi.

Richiede inoltre la pubblicazione nel sito web istituzionale, dell'elenco dei provvedimenti adottati sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore e termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.

Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, stabilisce eventuali deroghe e limitazioni anche al fine di escludere maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'*articolo 52 del* decreto legislativo n. 82 del 2005 prevede la pubblicazione, da parte delle pubbliche

amministrazioni, del catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati all'interno della sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito". Si ricorda che in questo caso nella dizione pubbliche amministrazioni sono ricomprese tutte le amministrazioni quindi anche le università statali e non e che la sezione Trasparenza Valutazione e Merito è stata sostituita dalla sezione Amministrazione Trasparente. Il comma 2 prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti indicati dall'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (ovvero le pubbliche amministrazioni nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché le società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT) debbono comunicare all'Agenzia per l'Italia Digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle basi dati che vengono da loro gestite e degli applicativi che utilizzano.

Articolo 24-quinquies (Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni)

L'articolo in questione è stato introdotto in sede di conversione. Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale. Il nuovo testo prevede che le pubbliche amministrazioni comunichino tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito alle altre amministrazioni degli accessi alle proprie basi di dati mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e).

Tale cooperazione costituisce la parte del sistema pubblico di connettività ed ha l'obiettivo di attuare l'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.

L'Agenzia per l'Italia digitale - che in base alla legge n. 134 del 2012 sostituisce l'ente soppresso DigitPA - sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, ha il compito di definire entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le amministrazioni devono conformarsi.

Il precedente testo prevedeva, da parte delle amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica, la predisposizione, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, di apposite convenzioni - aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate - volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni precedenti, senza oneri a loro carico.

Il comma 2 sostituisce il comma 3 dell'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. E' ora l'Agenzia per l'Italia digitale a provvedere al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro delegato (e non più alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazione pubbliche).

Il comma 3 sopprime il comma 3-bis dell'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Tale comma, del quale ora si viene a disporre la soppressione, prevedeva che, in caso di mancata predisposizione delle convenzioni da parte delle Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica, aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate e con l'obiettivo di disciplinare le modalità di accesso ai dati senza oneri a carico delle stesse amministrazioni, il Presidente del Consiglio stabilisse un termine entro il quale le amministrazioni interessate fossero obbligate a provvedere. Decorso inutilmente tale termine al Presidente del consiglio dei Ministri non restava che nominare un commissario ad acta senza compensi, incaricandolo di predisporre le predette convenzioni.

Art. 29. (Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa)

[\[23\]](#)

L'articolo è di interesse diretto per le Università Statali e non Statali in virtù del richiamo all'art. 83 del Codice delle leggi antimafia delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. In primis la disposizione modifica la cd.

Legge Anticorruzione (L. 190/2012) sostituendo il comma 52 e aggiungendo il comma 52bis. La norma istituisce e disciplina un'anagrafe degli operatori economici che svolgono attività maggiormente esposte a infiltrazioni

[\[24\]](#)

mafiose ma che non sono stati soggetti a tentativi di infiltrazione. L'elenco degli operatori è tenuto da ciascuna prefettura e consultabile telematicamente. L'iscrizione nell'elenco tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. Si stabilisce poi una disciplina transitoria per il primo anno di efficacia della norma di cui al comma precedente: per gli appalti nei settori a maggior esposizione a rischio infiltrazione mafiosa, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco suddetto. Nel caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione nell'elenco, le stazioni appaltanti devono revocare le autorizzazioni e le concessioni o devono recedere dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Inoltre, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione è obbligata a informare la competente Prefettura-UTG di essere in attesa del provvedimento definitivo.

In applicazione dell'art. 94 comma 3 del citato Codice delle leggi antimafia delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, le stazioni appaltanti non procedono alle revoche o ai recessi in presenza di due condizioni:

- qualora l'opera pubblica sia in procinto di essere terminata, oppure nel caso in cui la fornitura di beni o la fornitura di servizi sia ritenuta "essenziale" per il perseguimento dell'interesse pubblico e
- qualora l'operatore economico non sia "sostituibile in tempi rapidi".

Art.31 (Modifiche all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001)

La disposizione modifica l'art. 54bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, il cd. *Wisherblower*) del Dlgs. 165/2001, introdotto dalla L. 190/2012 e, pertanto, interessa le Università statali e non statali. Il dipendente denunciante deve essere protetto anche nel caso di denuncia di illecito all'ANAC, oltre che alla Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti e al superiore.

Art.35 (Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà e il controllo)

L'articolo in commento vieta ogni operazione economica e finanziaria tra le pubbliche amministrazioni e società o enti esteri per i quali, secondo la legislazione dello Stato in cui hanno la sede, non è possibile identificare i soggetti che ne detengono quote di proprietà di capitale o il controllo. Tale divieto non opera qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente coinvolto nelle predette operazioni, previsti dalla vigente disciplina antiriciclaggio.

Più in dettaglio, per assicurare la trasparenza e la legalità nell'attività amministrativa e contrattuale delle pubbliche amministrazioni, il comma 1 vieta ogni operazione economica e finanziaria tra le pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 quindi tutte le Università) e società o enti esteri per i quali, secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la sede, non è possibile identificare i soggetti che ne detengono quote di proprietà di capitale o il controllo.

Rimane ferma la possibilità della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica.

Tale divieto vale fino al recepimento delle tre direttive che riformano il settore degli appalti e delle concessioni: la direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei cosiddetti "settori speciali" (acqua, energia, trasporti e servizi postali), la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari e la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

Le direttive sono entrate in vigore il 18 aprile 2014. Gli Stati membri dovranno recepire le disposizioni delle

nuove norme nell'ordinamento nazionale entro il 18 aprile 2016.

In deroga a quanto disposto dal comma 1, il divieto (comma 2) non opera ove siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente di cui al medesimo comma 1, in conformità con la [\[25\]](#) disciplina in materia di antiriciclaggio (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) .

Art.37 (Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera)

L'articolo tratta del controllo sulle varianti in corso d'opera negli appalti pubblici di lavori, pertanto è di interesse di tutte le PA, comprese le Università statali e non statali.

La norma sottopone al controllo dell'ANAC l'effettuazione di alcune tipologie di varianti consentite dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006). Viene, infatti, introdotto l'obbligo di trasmissione all'ANAC, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, di alcune tipologie di varianti in corso d'opera, al fine di consentire alla stessa ANAC di effettuare le valutazioni e adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

[\[26\]](#)

Oltre all'obbligo di comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici previsto dall'articolo 7 del Codice dei contratti pubblici, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le tipologie di varianti in corso d'opera da comunicare all'Anac sono quelle resisi necessarie:

- per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento (DPR 207/2010), o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

- nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile.

Le modifiche intervenute nel dibattito parlamentare hanno limitato gli obblighi di comunicazione per gli appalti "sopra soglia" (cioè di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di 5.186.000 euro) e introdotto un nuovo comma 2 per gli appalti "sotto soglia" eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto. Esse devono essere trasmesse dalla Stazione appaltante, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione, per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti necessari.

[\[27\]](#)

Inoltre per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria , le varianti in corso d'opera di tutte le

[\[28\]](#)

tipologie indicate dall'articolo 132 del Codice dei contratti pubblici, non solo le tre tipologie indicate in precedenza, sono comunicate all'Osservatorio, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC.

[\[29\]](#)

L'inadempimento è sanzionato ai sensi dell'articolo 6, comma 11 , del Codice dei contratti pubblici. Con il [comunicato del 2 settembre 2014](#) il Presidente dell'Anac ha chiarito le modalità di trasmissione delle varianti in corso d'opera.

Art. 39 (Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici)

L'articolo va a modificare gli articoli 38 e 46 del codice dei contratti pubblici, pertanto si tratta di norme rilevanti per tutte le PA, incluse le Università statali e non statali. La finalità dell'intervento normativo è quella di semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici, su cui di

recente c'erano stati altri interventi del Legislatore e dei Giudici amministrativi.

Primo comma. La disposizione interviene sull'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, relativo ai requisiti di ordine generale che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle procedure di affidamento dei contratti e per stipulare i contratti pubblici, inserendo un nuovo comma 2bis, relativo alle omissioni nelle

[\[30\]](#)

dichiarazioni di cui al comma 2 . La norma detta una disciplina proporzionata alla gravità: le omissioni o "irregolarità essenziali" producono effetti sanzionatori sul concorrente, senza incidere sulla validità dell'offerta o degli atti, le omissioni o le "irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili" non comportano né sanzione né regolarizzazione.

Secondo comma. La disposizione interviene sull'art.46 del Codice dei contratti pubblici, relativo ai documenti e informazioni complementari e alla tassatività delle cause di esclusione, inserendo un nuovo comma 1ter, per coerenza con quanto introdotto nell'art.38 comma 2bis. Le disposizioni di tale comma 2bis vanno applicate in modo estensivo "a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara."

Terzo comma. La disposizione rende applicabili i due commi che precedono alle nuove procedure di gara, indette dopo l'entrata in vigore del DL 90/2014

Comma 3-bis. La disposizione interviene abrogando una norma di recentissima introduzione ma di difficile applicazione e contestualizzazione nel sistema di acquisti centralizzato attualmente vigente. Si trattava dell'ultimo periodo dell'art. 9 comma 3 del DL 66/2014 conv. L 89/2014 (si veda apposito commento dell'Ufficio Studi) che così disponeva: *È comunque fatta salva la possibilità di acquisire, mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori.*

APPROFONDIMENTO

Sommario

Titolo IV Misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione.

Art.38 (Processo amministrativo digitale)

Art.40 (Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici)

Art.41 (Misure per il contrasto e abuso del processo)

Art.42 (Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo)

Art.43 (Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile)

Art.44 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

Art.45 (Modifiche al codice di procedure civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza)

Art.47 (Modifiche in materia di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione)

Art.49 (Disposizione in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato)

Art.50 (Ufficio del processo)

Art.51 (Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica)

Art. 38 (Processo amministrativo digitale)

L'articolo in commento modificato In sede di conversione, presenta un'importante novità: l'inserimento del

comma 1-bis che modifica, a partire dal 1° gennaio 2015, il comma 2-bis dell'art. 136 cod. proc. amm.

Il comma 2-bis disponeva che "tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti possono essere sottoscritti con firma digitale".

In seguito alla conversione in legge del decreto legge 90/2014, il nuovo testo del comma 2-bis dell'art. 136-bis sostituisce il "possono essere sottoscritti" con il "sono sottoscritti". Pertanto, la nuova formulazione del testo è la seguente: **"Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale."**

Si tratta di una modifica che segna una svolta epocale nel processo amministrativo perché introduce obbligatoriamente la firma digitale su qualsiasi atto o provvedimento con decorrenza dal 1° gennaio 2015.

La data del 1° gennaio 2015 appare un termine davvero ridotto, solo ove si considerino le enormi ricadute sull'organizzazione degli uffici giudiziari e degli avvocati.

Ad oggi, il processo civile telematico esclude dal deposito informatico gli atti introduttivi dei ricorsi trattandosi di atti in origine non digitali bensì cartacei, con obbligo di notifica personale (a mani proprie) alla parte intimata.

Nel processo amministrativo non si trova una norma che sottragga gli atti introduttivi del giudizio dall'obbligo di comunicazione telematica. Anzi, il tenore letterale dell'art. 136 è chiaro nel prescrivere che anche la notifica dell'atto introduttivo del ricorso deve essere effettuata esclusivamente per via telematica. In termini pratici ciò significa che l'atto introduttivo del giudizio nascendo cartaceo dovrà essere digitalizzato, con un naturale aggravio degli adempimenti.

Inoltre, il processo digitale implica l'adeguamento di tutte le regole normative sinora pensate per un processo cartaceo, ad esempio:

- orario di deposito degli atti: per il cartaceo è previsto un orario preciso, coincidente con l'apertura dell'ufficio depositi, dopo il quale si va al giorno successivo, con tutte le conseguenze in tema di rispetto dei termini decadenziali che disseminano il processo amministrativo; con il digitale, per essere tempestivi, l'orario del deposito può effettuarsi fino alle ore 23,59 dell'ultimo giorno utile; occorre a questo punto chiedersi quali potranno essere le conseguenze, ai fini del rispetto dei termini di deposito, in caso di default informatico?
- sinora la comunicazione della notizia della sentenza, avviene con biglietto cartaceo della segreteria della sezione; in futuro la comunicazione non potrà che essere condotta in via telematica. La comunicazione è un aspetto fondamentale perché da quella data decorrono i termini per l'impugnazione.

L'esigenza di risolvere questi enormi problemi, che attengono al rispetto del principio di un processo rigoroso nella fissazione di termini ed adempimenti, ai fini fondamentalmente della certezza del diritto di difesa, sta già producendo per il rito civile la riscrittura di regole nuove ed la redazione di uno specifico codice del processo civile telematico. Sono in programma protocolli locali d'intesa tra gli uffici giudiziari e gli ordini locali degli avvocati per enucleare e sviluppare buone prassi da codificare successivamente.

C'è da augurarsi che lo stesso avvenga per il processo amministrativo, in modo che la transizione dal tradizionale sistema cartaceo all'avveniristico modello digitalizzato sia quanto meno traumatico possibile.

Art.40 (Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici)

La norma modifica l'art. 120 del Codice del processo amministrativo (che prevede disposizioni specifiche in materia di appalti pubblici), allo scopo di accelerare i tempi del processo amministrativo relativamente alle fattispecie contenziose inerenti alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture.

Le novità:

- al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio, in coerenza con il principio di sinteticità, le parti devono contenere le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti.

Con il decreto di cui sopra devono altresì essere stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i limiti previsti.

Nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi occorre tenere conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti.

Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto.

Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti in tali limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello.

La nuova disciplina si applica ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, dopo il 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto-legge 90/2014.

Le disposizioni concernenti il contenimento del numero delle pagine, stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato devono essere applicate in via sperimentale per due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Al termine di un anno decorrente dalla medesima data, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa esegue il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.

- E' prevista, oltre alla possibilità della decisione immediata del giudizio già nell'udienza cautelare, la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Inoltre, nel caso di provvedimenti cautelari, al fine di accrescere le garanzie per la parte resistente, il giudice ne subordina, di norma, l'esecuzione, anche tramite fideiussione, ad una cauzione.
- Per la fase avanti al TAR è fissato in venti giorni il termine per il deposito della sentenza, ferma restando la possibilità di chiedere la pubblicazione del dispositivo entro due giorni.

Naturalmente si tratta di norme che incidono su aspetti processuali e che sono finalizzate, come già detto, a rendere più rapida la risposta della giustizia amministrativa in materia di controversie su procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture.

Art. 41 (Misure per il contrasto all'abuso del processo)

La disposizione introduce uno strumento di tutela della parte vittoriosa nel ricorso, che si aggiunge alla mera condanna alle spese. Possono sorgere dubbi in merito alla determinazione equitativa che spetta anche d'ufficio al giudice, in altre parole sulla mancata previsione di un limite minimo e massimo. L'intento del legislatore è verosimilmente quello di affidarsi al buon senso del giudice nella determinazione della sanzione. Per converso nella delicata materia degli appalti è stato previsto il limite auspicato.

Art. 42 (Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo)

La norma si limita a estendere al processo amministrativo le disposizioni già vigenti per il processo civile.

Art. 43 (Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile)

La norma non impone l'utilizzo delle modalità telematiche nel processo contabile, ma si limita a consentirle considerando validi gli atti processuali compiuti per via telematica purché rispettosi dei principi stabiliti dal Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005). Pertanto,

- gli atti processuali devono essere riferibili ad un soggetto determinato;
- gli atti processuali devono essere integri nei propri contenuti;
- in ogni atto deve essere rispettata la riservatezza dei dati personali.

La norma inoltre oltre a prescrivere il rispetto dei principi di cui sopra, traccia i possibili contenuti del decreto del Presidente della Corte, affermando che le indicazioni tecniche, operative e temporali individuate dalla disciplina attuativa dovranno tener conto – in quanto compatibili – delle previsioni già dettate per il processo civile dagli articoli 16 (*Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica*), 16-ter (*Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni*) e 16-quater (*Modifiche alla disciplina delle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte di avvocati*) del citato D.L. 179/2012.

Il pubblico ministero contabile potrà, sulla base di tali regole tecniche, procedere alle notificazioni per via

telematica utilizzando gli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in elenchi pubblici. La finalità della norma è quella di accelerare l'introduzione delle tecnologie dell'informazione nel processo contabile senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio della Corte dei conti (che gode peraltro di piena autonomia contabile), in base alla pianificazione dei progetti di informatizzazione prevista in tale sede istituzionale.

Art. 44 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

La norma individua i diversi tempi di entrata in vigore dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali. In particolare,

- per i procedimenti instaurati a decorrere dal 30 giugno 2014, il deposito degli atti processuali può avvenire solo con modalità telematica
- per i procedimenti già in corso al 30 giugno 2014 è facoltà dell'avvocato se depositare o meno gli atti con modalità telematica
- a decorrere dal 31 dicembre 2014 il deposito degli atti deve avvenire con modalità telematica per tutti i procedimenti indipendentemente dalla data in cui sono iniziati

la norma prevede altresì che il Ministro della Giustizia, sentita l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine interessati, possa individuare dei tribunali nei quali anticipare, limitatamente a alcune categorie di provvedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.

A decorrere poi dalla data del 30 giugno 2015, diverrà obbligatorio anche il termine per il deposito telematico degli atti per le controversie dinanzi alla Corte d'Appello.

La norma indica, infine, quando il deposito telematico può intendersi perfezionato:

Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza".

Anche nell'ipotesi di deposito telematico si applicano le disposizioni contenute nell'art. 155, 4 e 5 comma, cpc. Pertanto, anche nel caso di deposito telematico, in caso di atti processuali da compiersi fuori udienza, vale la regola della proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo quando il termine scade in un giorno festivo oppure di sabato.

Art. 45 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza)

La norma contiene modifiche ad alcune norme del codice di procedura civile. In particolare con riguardo:

- articoli 126 e 207 c.p.c. con riguardo al processo verbale: al fine di adeguare le previsioni alla particolarità del processo telematico, la norma elimina l'obbligo di sottoscrizione del verbale di udienza da parte delle parti intervenute ("Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale"), sopprimendo, così, ogni riferimento alla sottoscrizione da parte delle parti intervenute e alla possibilità che esse non possano o non vogliano sottoscrivere e dei testimoni (dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice e le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante, senza che egli le debba sottoscrivere).
- Art. 133 del C.P.C. in merito alla pubblicazione e comunicazione della sentenza: la norma dispone che la sentenza venga comunicata integralmente, (dispositivo e motivazione) ai difensori. Ciò al fine di superare un dubbio interpretativo, sorto dal contrasto tra l'articolo 133, secondo comma, del codice di procedura civile, di carattere speciale e previgente (che prevede la comunicazione del dispositivo della sentenza), e l'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, di carattere generale e cronologicamente successiva (che prevede la comunicazione del testo integrale del provvedimento).

Art. 45 bis (Disposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche)

La norma modifica l'art. 125, primo comma, del codice di procedura civile, prescrivendo che il difensore negli atti di parte indichi non più l'indirizzo di posta elettronica e il fax ma solo il numero di fax.

Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 16-ter:

1) al comma 1, le parole: «dall'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa»;

b) dopo l'art. 16-sexies è inserito il seguente:

«Art. 16-septies (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche). - 1. La disposizione dell'art. 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».

All'art. 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax».

4. All'art. 13, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, le parole: «Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'art. 125, primo comma, del codice di procedura civile».

Art. 46 (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53)

La norma introduce modifiche alla legge n. 53 del 1994 con riguardo alle notificazioni di atti da parte degli avvocati, disponendo in particolare:

- l'eliminazione della necessità dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine circondariale forense presso il quale l'avvocato è iscritto per la notifica a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). La modifica tiene conto, da un lato, che vi sono casi in cui la notifica con PEC è l'unica consentita e, dall'altro, che l'attuale prevista autorizzazione costituisce una cautela non più necessaria, in considerazione dell'estrema affidabilità del sistema di PEC, che garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio (così come previsto dall'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante disposizioni per l'utilizzo della PEC);
- la conseguente eliminazione della lettera b) del comma 5 dell'articolo 3-bis della legge n. 53 del 1994 che prevede l'indicazione nella relazione di notifica redatta dal difensore degli «estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto»;
- quale ulteriore modifica consequenziale, l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge citata alle notifiche a mezzo PEC;
- l'esenzione dall'obbligo di pagare l'importo previsto dall'articolo 10 della legge n. 53 del 1994 per le notifiche telematiche, al fine di incentivare il ricorso da parte degli avvocati a tale tipologia di notifica (Il recupero della perdita di gettito è ottenuto con un corrispondente aumento del contributo unificato).

Il comma 2 aggiunge il comma 3-bis all'articolo 16-quater del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, che chiarisce che alla giustizia amministrativa non si applicano i commi 2 e 3 dello stesso articolo 16-quater.

Art. 47 (Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione)

La norma, modificando il comma 12 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, proroga fino al 30 novembre 2014 il termine (originariamente fissato al 17 giugno 2013) per la comunicazione da parte delle amministrazioni pubbliche al Ministero della giustizia dell'indirizzo di PEC dedicato alla giustizia, al fine di consentire a tutte le amministrazioni pubbliche di ottemperare a detto adempimento.

Art. 49 (Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato)

La norma ha la finalità di incentivare l'uso delle modalità telematiche nel processo tributario consentendo un considerevole risparmio dei costi sostenuti per l'utilizzo dei servizi postali.

In particolare:

- si consente l'utilizzo della PEC anche alla parte processuale che non si avvale della difesa tecnica e che non risulta obbligata per legge a dotarsi della PEC; in tal caso, essa può indicare nel ricorso una PEC presso la quale ricevere le proprie comunicazioni processuali. Si prevede, inoltre, il perfezionamento delle comunicazioni con il deposito in segreteria degli atti qualora la comunicazione a mezzo PEC non sia andata a buon fine per cause imputabili al destinatario;
- viene apportata una modifica all'articolo 248, comma 2, del testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, con la quale si prevede la possibilità di inviare al domicilio eletto, anche digitale, l'invito al pagamento derivante dal mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato. È fatto salvo il contenuto della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante la quale il Ministero della giustizia affida ad Equitalia Giustizia la gestione del credito.

Art. 52 (Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice)

La norma modifica l'articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012.

In particolare, nella logica di riorganizzazione delle cancellerie di tutti gli uffici giudiziari, connessa all'impiego degli strumenti informatici, prevede che le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice, nonché di provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici e muniti dell'attestazione di conformità, equivalgano all'originale, anche se privi della firma digitale del cancelliere.

L'attestazione di conformità può essere effettuata dagli avvocati e dai professionisti nominati dal giudice, ai quali la norma conferisce il potere di autenticare gli atti di parte, quelli degli ausiliari del giudice e i provvedimenti giudiziari dei fascicoli, di parte e d'ufficio, contenuti nel fascicolo informatico. Tali atti sono infatti contenuti in originale nel fascicolo e quindi il difensore e l'ausiliario ben possono attestare la conformità della copia all'atto originale.

Per quanto riguarda il duplicato, invece, si è ritenuto sufficiente un mero richiamo all'articolo 23-bis, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il valore giuridico della copia conforme non è circoscritto ai soli fini processuali, perché l'uso che della copia si può fare riguarda anche attività non processuali, ad esempio per la notificazione, o per la trascrizione, annotazione e iscrizione nei pubblici registri immobiliare, registri previsti dal codice della navigazione, quello gestito dal registro delle imprese e altri.

La norma introduce poi l'articolo 16-sexies del decreto-legge n. 179 del 2012, riguardante il domicilio digitale.

La norma in particolare impone la notificazione all'indirizzo PEC, quando il difensore ne è regolarmente munito, anche se non ha eletto domicilio nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario in cui è incardinata la causa.

Inoltre, al fine di incentivare il più possibile il ricorso da parte del difensore e degli ausiliari del giudice al potere di estrarre copia degli atti processuali, di quelli degli ausiliari del giudice e dei provvedimenti giudiziari e di attestarne la conformità all'originale, si è ritenuto necessario superare l'attuale sistema contrassegnato dal pagamento parcellizzato dei diritti di copia, apportando modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica n. 115 del 2002. Si garantisce l'invarianza del gettito, attraverso la forfettizzazione degli importi ricavati a titolo di diritti di copia, aumentando il contributo unificato percentualmente e in misura strettamente corrispondente. Ciò eviterà a chi estrae la copia di dover sostenere l'esborso aggiuntivo della commissione dovuta, per i pagamenti telematici, in favore del sistema bancario o della società Poste italiane Spa, con conseguente abbattimento dei costi del servizio giustizia.

Peraltro, la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) ha già inserito il comma 1-bis dell'articolo 269 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, esentando – nel procedimento civile, penale, amministrativo, contabile – il pagamento dei diritti di copia per le copie senza certificazione di conformità, estratte dal fascicolo informatico. La predetta disposizione è stata replicata anche per il processo tributario, ai sensi dell'articolo 263 del medesimo testo unico.

Con il presente intervento normativo, per quanto riguarda le copie senza certificazione di conformità, si è emendata la norma già introdotta dalla citata legge di stabilità, prevedendo la sua applicazione a tutti i soggetti abilitati ad accedere al fascicolo informatico, quando la copia è estratta con modalità telematiche (mentre attualmente l'articolo 268 comma 1-bis del testo unico richiede che anche la costituzione sia avvenuta con modalità telematiche, requisito incompatibile con la normativa sul processo civile telematico, che non impone il deposito telematico del primo atto difensivo della parte. Pertanto, il rilascio da parte del cancelliere di copia senza certificazione di conformità con modalità tradizionali (e cioè non telematiche) rimane assoggettato all'obbligo del pagamento del diritto di copia.

Per quanto riguarda invece la copia conforme, il soggetto a cui con l'intervento normativo in commento viene conferito il potere di autenticazione e che attesta la conformità della copia stessa non è tenuto a pagare il diritto di copia.

[1]

Si veda l'articolo 9, comma 31, del DL. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010

[2]

Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, inclusi il personale delle autorità indipendenti e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa, tenuto conto, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

[3]

Per approfondimenti vedasi Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2 dell'8/3/2012 emanata d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'INPS, concernente: "decreto legge n- 211/2011, convertito in legge n. 214/2011- Articolo 24. Limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni. Vedere anche i pareri n. prot.14862 del 10/4/2012 e n. prot.15888 del 4/4/2013 del Dipartimento della funzione pubblica.

[4]

Ai sensi dell'articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008, che prevede la possibilità, fino a tutto il 2014, di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale (con preavviso di sei mesi) nei confronti del personale dipendente (compresi i dirigenti) che hanno compiuto l'anzianità massima contributiva. Secondo l'art. 16, c. 11, del D.L. 98/2011, l'esercizio della facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro "non necessita di ulteriori motivazioni qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo .

[5]

L'articolo 2103 del Codice civile stabilisce che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia acquisito o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. In ordine al 'demansionamento' del dipendente e alla conseguente riduzione della retribuzione, dal combinato disposto degli articoli 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e 2103 del codice civile, si ricava che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, o a mansioni equivalenti, o, ancora, a quelle corrispondenti alla qualifica superiore (acquisite per effetto di procedure selettive o attribuite per obiettive esigenze di servizio), senza alcuna diminuzione della retribuzione, con conseguente nullità di ogni patto contrario. Al riguardo, l'orientamento prevalente della giurisprudenza è quello di collegare la modifica in peius delle mansioni, e quindi anche della retribuzione, ad un esplicito accordo tra le parti e al fatto che tale modifica sia necessaria per evitare il ricorso al licenziamento (Cassazione, S.U., n. 7755 del 7 agosto 1998 e Cassazione, Sezione lavoro, n. 16106 del 20 dicembre 2001). Per quanto concerne la natura degli emolumenti retributivi suscettibili di riduzione, secondo un orientamento formatosi attraverso diverse pronunce della giurisprudenza in merito (Cass. sez. lav., 10 maggio 2002, n. 6763, in Foro it., 2002, I, 3111; Cass. sez. lav., 7 dicembre 2000, n. 15517, in Rep. foro it., 2000, etc.), la regola sull'irriducibilità della retribuzione riguarda il compenso e le indennità corrisposte in considerazione delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore e non si estende invece alle indennità erogate in ragione di particolari modalità della prestazione stessa che compensano particolari disagi o difficoltà del lavoratore nell'esecuzione della prestazione (e possono essere soppresse allorché vengano meno le speciali situazioni che le hanno generate). Inoltre, un ulteriore limite è rappresentato dal fatto che è illegittimo qualunque accordo che determini una retribuzione inferiore a quella prevista per un determinato livello dal CCNL applicato.

[6]

L'istituto del comando nel pubblico impiego è disciplinato, in via generale, dall'articolo 56 del DPR 3/1957, il quale stabilisce che – per riconosciute esigenze di servizio, o quando sia richiesta una speciale competenza, purché per un periodo di tempo determinato ed in via eccezionale – l'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti pubblici. Il successivo articolo 57 del Testo Unico precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale presta servizio. La riforma del pubblico impiego, (attuata con il decreto legislativo n. 29/1993, poi trasfuso nel decreto legislativo n. 165/2001), non ha disciplinato l'istituto del comando, che va pertanto ricostruito all'interno di un quadro più generale, ferma restando l'applicabilità del T.U. del pubblico impiego nell'ambito dei settori del lavoro pubblico non contrattualizzato in funzione suppletiva. Si ricorda che l'art. 4 del CCNL siglato il 15.5.2001, integrativo del CCNL del personale del comparto Ministeri sottoscritto in data 16.2.1999, ha statuito che il dipendente, a domanda, può essere assegnato temporaneamente ad altra amministrazione anche di diverso comparto che ne faccia richiesta per utilizzarne le prestazioni (posizione di "comando"). Salvo casi eccezionali, la posizione di comando cessa al termine previsto e non può superare la durata di 12 mesi rinnovabili una sola volta. Alla scadenza del termine massimo, il dipendente può chiedere, riguardo alla disponibilità di posti in organico, il passaggio diretto all'amministrazione di destinazione. In caso contrario il dipendente rientra all'amministrazione di appartenenza. Il comando può cessare, prima del termine previsto, qualora non prorogato ovvero per effetto del ritiro dell'assenso da parte dell'interessato o per il venir meno dell'interesse dell'amministrazione che lo ha richiesto. Il comando non pregiudica la posizione del dipendente agli effetti della maturazione dell'anzianità lavorativa, dei trattamenti di fine lavoro e di pensione e dello sviluppo professionale.

[7]

L'istituto dell'aspettativa senza assegni, che consente una deroga di carattere generale al principio dell'esclusività del rapporto di impiego del pubblico dipendente (contenuto nell'articolo 60 del T.U. in materia di impiegati civili dello Stato), è disciplinato dall'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165/2001 che consente ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili nonché agli avvocati e procuratori dello Stato di essere collocati, a domanda, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale.

[8]

L'articolo 50 del decreto legislativo n.165 del 2001 ha rimesso a un apposito accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali più rappresentative la disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico. La gestione dell'accordo, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività, con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali. Sulla materia è successivamente intervenuto l'articolo 46-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha rimesso ad un decreto del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il compito di provvedere ad una razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali. La norma non riguarda gli enti territoriali e gli enti di competenza regionale del SSN. Le risorse derivanti dalle conseguenti riduzioni di spesa sono destinate al finanziamento della contrattazione integrativa delle pubbliche amministrazioni interessate dalla riduzione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa. In attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 è stato adottato il decreto ministeriale 23 febbraio 2009, che ha disposto la progressiva riduzione del contingente dei distacchi e dei permessi sindacali retribuiti e rivisto i criteri per la ripartizione dei contingenti tra le varie associazioni sindacali.

[9]

Cfr. pag. 120 della Rassegna dell'Avvocatura dello Stato n. 4/2013 www.avvocaturastato.it/files/file/Rassegna/2013/rassegna_avvocatura_2013_ottobre_dicembre.pdf

[10]

Art. 132 c. 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile; e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

[11]

Peraltro, all'art. 8, co. 6, del regolamento permane la decorrenza dei cinque mesi dalla data di pubblicazione del bando.

[12]

Al DPR 222/2011 ha fatto seguito il DM 76/2012, con il quale sono stati definiti, in particolare, i criteri e i parametri per la valutazione dei candidati, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari.

[13]

Si ricorda che, in attuazione dell'art. 16, comma 3, della legge n. 240/2010, è stato emanato il DM 7 giugno 2012, n. 76, Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222.

[14]

Si ricorda che relativamente ai commissari in servizio all'estero, è stato emanato il decreto 4 gennaio 2012, Compenso da corrispondere ai componenti, in servizio all'estero, della commissione nazionale prevista per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia - art. 16, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240.

[15]

L'art. 1, co. 24, della L. 220/2010 (legge di stabilità 2011) ha incrementato la dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università per un importo pari a 800 milioni di euro per il 2011 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, destinandone una parte (non quantificata) al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per gli anni 2011-2016. Successivamente, l'art. 29, co. 9, della L. 240/2010 – come modificato dall'art. 49, D.L. 5/2012 (L. 35/2012) –, ha fissato la misura delle risorse aggiuntive riservate a tal fine in non più di 13 milioni di euro per il 2011, 93 milioni di euro per il 2012 e 173 milioni di euro a decorrere dal 2013 e ha stabilito che la chiamata deve essere effettuata secondo le procedure di cui agli artt. 18 e 24, co. 6, della medesima L. 240/2010, o mediante chiamata diretta (art. 1, co. 9, L. 230/2005). La disciplina per l'utilizzo delle risorse è stata emanata con DI 15 dicembre 2011 e DI 28 dicembre 2012 che hanno indicato, rispettivamente, i criteri per l'utilizzo delle risorse per il 2011 e per il 2012-2013. In particolare, l'art. 3, co. 1, del DI 28 dicembre 2012 ha fissato per l'utilizzo delle somme assegnate il termine del 31 ottobre 2014.

[16]

Art. 60 c. 3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilità nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.

[17]

1. È istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente» e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero». Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali. 2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 è definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi. 3. L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilità dei dati anagrafici della popolazione residente e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché la disponibilità dei dati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilità con le banche dati tenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza. Tali funzioni, ad eccezione di quelle anagrafiche, possono altresì essere svolte utilizzando i dati anagrafici, costantemente allineati all'ANPR, eventualmente conservati dai comuni, nelle basi di dati locali. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR. 4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonché dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione residente. 5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari. 6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza Stato - città, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento: a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all'articolo 58; b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente decreto, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi; c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.

[18]

Tra le funzioni trasferite anche quella in materia di precontenzioso, come già indicato nel nuovo Regolamento di cui [provvedimento del 02.09.2014 pubblicato sulla GURI del 12.09.2014](#).

[19]

L'art. 13 del RD 1611/1933 così dispone: L'Avvocatura dello Stato provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dello Stato; alle consultazioni legali richieste dalle Amministrazioni ed inoltre a consigliarle e dirigerle quando si tratti di promuovere, contestare o abbandonare giudizi: esamina progetti di legge, di regolamenti, di capitoli redatti dalle Amministrazioni, qualora ne sia richiesta; predispone transazioni d'accordo con le Amministrazioni interessate o esprime parere sugli atti di transazione redatti dalle Amministrazioni; prepara contratti o suggerisce provvedimenti intorno a reclami o questioni mossi amministrativamente che possano dar materia di litigio.

[20]

Vedi [comunicato ANAC](#) del 09.09.2014. e [comunicato DFP](#) del 09.08.2014.

[21]

Art. 48 Dlgs. 33/2013 1. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente».

2. L'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Alla eventuale modifica dell'allegato A si provvede con i decreti di cui al comma 3.3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT. 4. I decreti di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate: a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformità delle modalità di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei dati pubblici, della loro confrontabilità e della loro successiva rielaborazione; b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualità delle informazioni diffuse, individuando, in particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali, nonché i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse. 5. Le amministrazioni di cui all'articolo 11, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1.

[22]

Art. 1 L. 190/2012 4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale; b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali; c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a); d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata; e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni. 5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari. 8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

[23]

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico e i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contraenti generali di cui all'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominati «contraente generale».

3. La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta:

a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1; b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67; c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza; d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale; e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

[24]

53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: a) trasporto di materiali a scarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.

[25]

Il Titolo II, capo I del richiamato decreto legislativo n. 231 del 2007 reca, infatti, una articolata disciplina degli obblighi di adeguata verifica della clientela, intestando le attività di verifica agli intermediari finanziari e agli altri soggetti esercenti attività finanziaria, ai professionisti e ai revisori contabili, nonché ad altri soggetti che ricoprono ruoli potenzialmente esposti al contatto con soggetti i quali intendono utilizzare il denaro a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

[26]

Art. 7 comma 8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 50.000 euro:

a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione definitiva, il nominativo dell'affidatario e del progettista; b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli [articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26](#), per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.

[27]

Dal 1 gennaio 2014 sono in vigore le nuove soglie comunitarie per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi stabilite con il Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 14 dicembre 2013 - L 335/17) che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti. Le nuove soglie risultano: **Per i settori ordinari** (art. 28 d.lgs n. 163/06):

a) 134.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;

b) 207.000 euro, b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV al Codice dei contratti;

b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B; c) 5.186.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.

Per i settori speciali (art. 215 d.lgs n. 163/06):

a) 414.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;

b) 5.186.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.

A seguito della modifica dell'art. 8 della direttiva 2009/81/CE, le soglie relative agli appalti difesa di cui all'art.10 del d.lgs n. 208/2011 risultano:

1) alla lettera a), l'importo "400 000 EUR" è sostituito da "414.000 EUR";

2) alla lettera b), l'importo "5.000 000 EUR" è sostituito da "5.186.000 EUR"

[28]

Art. 132 comma 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile; e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista; e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

[29]

Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione.

[30]

Art. 38 comma 2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.